



*Ministero delle
Attività Produttive*



Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti

Raccolta delle Leggi Regionali
in materia di tutela dei consumatori e degli utenti

2005



*Ministero delle
Attività Produttive*



Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti

Raccolta delle Leggi Regionali
in materia di tutela dei consumatori e degli utenti

2005

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l'Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei Consumatori

00187 Roma - Via Molise, 2
www.attivitaproduttive.gov.it

Prima edizione, novembre 2005

INDICE

<i>Presentazione</i>	5
Abruzzo	
Legge Regionale N. 30 del 31 luglio 2001	7
Basilicata	
Legge Regionale N. 40 del 10 aprile 2000	14
Calabria	
Regolamento Regionale N. 4 del 10 maggio 2005	21
Campania	
Legge Regionale N. 19 del 3 settembre 2002	27
Emilia-Romagna	
Legge Regionale N. 45 del 7 dicembre 1992	32
Friuli-Venezia Giulia	
Legge Regionale N. 16 del 24 maggio 2004	38
Lazio	
Legge Regionale N. 44 del 10 novembre 1992	47
Liguria	
Legge Regionale N. 26 del 2 luglio 2002	52
Lombardia	
Legge Regionale N. 6 del 3 giugno 2003	59
Marche	
Legge Regionale N. 15 del 16 giugno 1998	64
Piemonte	
Legge Regionale N. 21 del 25 marzo 1985	72
<i>Integrazioni e modificazioni</i>	
Legge Regionale N. 90 del 19 dicembre 1995	79
Sicilia	
Legge Regionale N. 7 del 23 maggio 1994	81

Integrazioni e modificazioni

Legge Regionale N. 33 del 18 maggio 1996 86

Toscana

Legge Regionale N. 1 del 12 gennaio 2000 87

Umbria

Legge Regionale N. 34 del 10 luglio 1987 92

Valle d'Aosta

Legge Regionale N. 6 del 7 giugno 2004 102

Veneto

Legge Regionale N. 3 del 15 gennaio 1985 108

Integrazioni e modificazioni

Legge Regionale N. 19 del 5 marzo 1987 113

Legge Regionale N. 6 del 5 febbraio 1996 114

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge Provinciale N. 15 del 20 maggio 1992 115

Provincia Autonoma di Trento

Legge Provinciale N. 8 del 21 aprile 1997 120

Note 127

Presentazione

Con il Rapporto 2004 sulle politiche regionali a tutela dei consumatori, pubblicato nel maggio 2005, è stato fornito un quadro generale delle iniziative legislative regionali finalizzate alla difesa generale dei diritti dei consumatori nell'ambito dei rapporti con il settore professionale.

Le Regioni, sin dagli anni '80, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio del 1998 n. 281, intitolata "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" considerata "lo Statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio rifiorire di iniziative regionali a ciò finalizzate. Oltre all'elencazione dei diritti a tutela dei consumatori, alla costituzione di un apposito organo (Consiglio o Comitato), nonché ad una disciplina prevista per il riconoscimento e il finanziamento delle associazioni dei consumatori, le Regioni hanno provveduto uniformemente a disciplinare e, in diversi casi a realizzare, gli sportelli di informazione nonché gli Osservatori dei prezzi e dei consumi.

Allo stato attuale, ben quindici Regioni oltre alle due Province Autonome di Trento e di Bolzano dispongono di una legge ad hoc finalizzata alla tutela del consumatore, mentre le rimanenti quattro regioni: Puglia, Sardegna, Molise e Calabria si stanno attivando attraverso la presentazione di proposte di legge o regolamenti regionali.

*Il quadro legislativo regionale assume maggior rilievo sistematico se inserito nel generale riordino conseguente all'emanazione del **Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 recante il Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229 (GU n. 235 del 8.10.2005. Suppl. ordinario n. 162 – testo in vigore dal 23.10.2005)**, attraverso il quale l'ordinamento giuridico italiano si è dotato di un modello normativo armonico ed organico così ottenendo la "[...] riorganizzazione, secondo rigorosi criteri logico-sistematici, delle numerose leggi intervenute in un lungo lasso temporale. [...] Il codice del consumo può essere considerato una sorta di corpo unico, il quale si pone come strumento unitario di riorganizzazione dell'intera disciplina consumeristica".¹*

La sua emanazione ha permesso di colmare la disorganicità del quadro legislativo in materia di rapporto di consumo, in precedenza non organizzato secondo modelli o sistemi, così realizzando una vera e propria raccolta, riordino e completamento della disciplina di settori quali: l'etichettatura, la sicurezza generale dei prodotti, la pubblicità ingannevole e le clausole abusive, le vendite a domicilio e a distanza, i contratti turistici e la multi-proprietà, nonché le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

¹ Cfr. *Diritto e Giustizia* del 2.08.2005, "Guida al codice del consumo. Le regole del rapporto tra produttori e utenti" di Marina Amato e Umberto Troiani.

Il Codice del consumo ha inoltre assorbito, integrato e sostituito il testo della legge a tutela dei consumatori n. 281/1998, provvedendo a raccordare armonicamente la legislazione nazionale e quella regionale. Si è voluto in tale modo garantire che l'impegno legislativo a tutela del consumatore-utente potesse essere frutto di una sana competizione tra livelli di governo che, attraverso le rispettive competenze, provvedessero a garantire una tutela il più possibile completa, armonica e multisettoriale.

La presente raccolta legislativa, anche alla luce delle novità normative sopra richiamate, dimostra la sinergia legislativa con la quale lo Stato e le singole Regioni si propongono di garantire al consumatore-utente una tutela sempre più completa, uniforme ed organica, fornendo non solo un quadro generale ed esaustivo dei diritti, ma anche dei relativi strumenti di difesa.

La predisposizione del presente lavoro coordinato dal dott. Luigi Ferrara, dirigente dell'Ufficio per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), è stata curata con il supporto delle dott.sse Antonia Eifù e Paola Di Fabio, con la collaborazione del dott. Lorenzo Lo Cascio e della dott.ssa Anastasia Crudele dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Infine, oltre a un apprezzamento per la disponibilità di tutti i responsabili regionali della tutela dei consumatori e degli utenti, si deve dare atto della crescita e cultura del cittadino-consumatore, non solo attraverso l'attività delle Associazioni del CNCU, ma anche attraverso il nuovo ruolo svolto dalle Istituzioni pubbliche in tutto il territorio italiano.

Roma, novembre 2005

Daniela Primicerio

Presidente del Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 31-07-2001
REGIONE ABRUZZO
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 17 del 10 agosto 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo. Essa, in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;
 - b) promozione e attuazione di una politica di iniziative per l'informazione, formazione ed educazione del consumatore utente, per l'instaurazione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e con la distribuzione;
 - c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.

2. La Regione Abruzzo sostiene tutte le forme di associazionismo libero e volontario purché abbiano contenuti e garanzie di rappresentatività e di partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione.

ARTICOLO 2
Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 la Regione si avvale della Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori in seguito denominata CRUC.

2. La CRUC svolge i seguenti compiti:
 - a) formula studi e proposte, in materia di difesa dei consumatori e degli utenti, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale, vertenti sulla medesima materia;

- b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela dei cittadini consumatori utenti;
- c) esprime pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di formazione e di informazione qualunque sia lo strumento di comunicazione usato, predisposti dalla Regione, dagli Enti ed associazioni di cui all'art. 1, da essa delegati, che coinvolgono i cittadini nei loro interessi diffusi di consumatori ed utenti;
- d) assicura attraverso la creazione di un Osservatorio sui consumi e sulle utenze un sistema coordinato di monitoraggio permanente finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie per la programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.

ARTICOLO 3

Composizione della CRUC

1. La Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori è composta:
 - a) dal Componente la Giunta Regionale preposto all'Area Attività Produttive o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio o suo delegato;
 - c) dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato o suo delegato;
 - d) dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria o suo delegato;
 - e) dal Direttore dell'Area Attività Produttive;
 - f) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 4;
 - g) da un rappresentante dell'Unioncamere Regionale;
 - h) da un rappresentante dell'ANCI;
 - i) da un rappresentante dell'UPI;
 - j) da un rappresentante dell'UNCEM.
2. La CRUC è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi enti e organismi e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta Regionale nomina i membri supplenti dei rappresentanti di cui ai punti f), g), h), i), j) del precedente comma 1.
3. Le sedute della Consulta sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale.
6. Gli incarichi sono gratuiti e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.
7. Le funzioni di segretario della CRUC sono svolte da un Funzionario del Servizio competente.

ARTICOLO 4

Registro Regionale delle associazioni dei consumatori e requisiti per la rappresentatività

1. È istituito presso il Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione dell'associazione, per atto pubblico;
 - b) statuto dell'associazione che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
 - c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - d) presenza con sedi operative in almeno due province e numero degli iscritti non inferiore a 250 in ambito regionale;
 - e) dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela in almeno cinquanta casi nell'ultimo anno, di avere almeno una sede operativa autonoma o di aver svolto almeno cinque iniziative di rilievo, riprese dalla stampa a favore dei Consumatori.

ARTICOLO 5

Procedimento per l'inserimento delle associazioni nel Registro Regionale

1. Per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale le associazioni devono presentare al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale, nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata da:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
 - b) copia dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della domanda, con tutte le quote sociali

- dagli stessi versate, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella regione;
 - d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1 del precedente art. 4;
 - e) dichiarazione comprovante l'effettiva funzionalità dei servizi dell'anno precedente, anche in termini quantitativi.
2. L'iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale, da pubblicare sul BURA, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
 3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal registro.
 4. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al comma 1 del precedente art. 4, hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e, qualora siano intervenute modificazioni, anche la nuova documentazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 6

Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. La Giunta regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'art. 1 della presente legge, concede contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, a favore delle associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di cui al precedente art. 4 per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie e al miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti, alla formazione ed all'informazione del consumatore e dell'utente.
2. I contributi alle associazioni possono essere concessi nella misura massima del 70% delle spese effettivamente sostenute e documentate, al netto di IVA, per la realizzazione di progetti riferiti ai programmi del precedente comma 1, nei limiti dello stanziamento del bilancio e garantendo, comunque, parità di trattamento ai vari progetti presentati.
3. Le associazioni per ottenere il contributo devono presentare domanda, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la realizzazione

ne dei progetti, alla Giunta regionale Settore Sviluppo del Commercio. La domanda, redatta su carta libera, deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

- a) dettagliata relazione che illustri le finalità, le caratteristiche, le fasi e i tempi di realizzazione del progetto;
 - b) un dettagliato preventivo delle spese previste, al netto dell'IVA, per la realizzazione.
4. Le domande che non vengono integrate, dalle associazioni interessate, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente Regione sono archiviate.
 5. Entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste, la C.R.U.C., di cui al precedente art. 3, esprime sulle domande il proprio parere congiuntamente alla delimitazione dell'ammontare della spesa complessiva per la realizzazione del progetto e al contributo da concedersi, al netto dell'IVA, calcolato entro il limite previsto al precedente comma 2.
 6. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, valutata la congruità dei progetti alla loro finalità, delibera l'approvazione dei medesimi e determina contestualmente l'onere a carico della Regione. Il Servizio Sviluppo del Commercio provvederà a notificare alle associazioni interessate le determinazioni assunte dalla Giunta regionale e soltanto dalla data di ricevimento di tale comunicazione le associazioni sono autorizzate a realizzare i progetti proposti. Entro 90 giorni dalla notifica, le Associazioni danno comunicazione al servizio Sviluppo del Commercio della G.R. dell'inizio dei lavori relativi ai progetti approvati fornendo contestualmente idonea documentazione. Entro i successivi 30 giorni il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio concede ed eroga un acconto pari al 25% dell'importo precedentemente determinato.
 7. Entro 45 giorni dalla data di ultimazione del progetto le associazioni devono trasmettere al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale la richiesta di erogazione del saldo del contributo, dichiarando l'avvenuta realizzazione del progetto e allegando una relazione in merito a quanto realizzato e un elenco analitico completo delle spese sostenute, al netto dell'IVA, con la relativa documentazione giustificativa delle stesse.
 8. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
 9. Alla concessione ed erogazione del saldo del contributo provvede, con propria ordinanza, il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio,

previa verifica, da parte dell'Ufficio competente dello stesso Servizio, della documentazione di cui al precedente comma 6.

10. All'eventuale riduzione, prevista nel precedente comma 7, provvede il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la stessa ordinanza di concessione ed erogazione del contributo.

ARTICOLO 7

Disposizione finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 100.000.000, si provvede introducendo nel bilancio di previsione 2001 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 321930 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste"- in diminuzione £. 100.000.000.

Cap. 251680 di nuova istituzione ed iscrizione (Tit. 1, Ctg. 6, Voce economica 2, Aggregato economico 2, sez. 10, sett. 25) denominato "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" con uno stanziamento di £. 100.000.000.

Per gli esercizi 2002/2003 si provvede ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/1999, nell'ambito delle risorse che verranno attribuite all'Area Attività Produttive.

ARTICOLO 8

Disposizione transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale di cui all'art. 5 possono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sul BURA.

ARTICOLO 9

Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 12 gennaio 1984, n. 3.

ARTICOLO 10

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2001

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-2000
REGIONE BASILICATA
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 27 del 15 aprile 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA POSTO IL VISTO
Il Presidente della Giunta Regionale promulga La seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art.117 della Costituzione e degli articoli 7 e 77 del D.P.R.24 luglio 1977, n.616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
 - a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
 - b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
 - c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;
 - d) promozione di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
 - e) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti.
3. La definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli utenti" è stabilita dall'art.2 della legge n.281/98.

ARTICOLO 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".
2. Scopo del Comitato è realizzare un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto:
 - a) dall'Assessore regionale al Commercio che lo presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art.5, designato dalle stesse associazioni;
 - c) da un rappresentante di ciascuna delle facoltà di Agraria e di Scienza dell'alimentazione dell'Università degli Studi della Basilicata designato dalle medesime facoltà;
 - d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Basilicata;
 - e) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Commercio, designato dal Presidente del Comitato.
5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono essere riconfermati.
2. Il Comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il Vice Presidente fra i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con cadenza semestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti nonché esperti delle materie trattate.
7. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
8. Ai membri del Comitato, esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di L.100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'Ufficio di Presidenza, e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.

ARTICOLO 4

Funzioni del Comitato

1. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre alla Giunta regionale ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato con i quali la Regione stipula apposite convenzioni;
 - b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
 - c) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla Giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei

- consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento;
- e) proporre alla Giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;
 - f) proporre alla Giunta regionale programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti;
 - g) esprimere parere sul programma annuale di attività del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7;
 - h) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art.5, ritenute ammissibili dal Comitato stesso;
 - i) trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Comitato può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali e delle Aziende Sanitarie Locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.

ARTICOLO 5

Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

- c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;
 - d) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti e relativa relazione;
 - e) presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
 4. Il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio della Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.
 5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

ARTICOLO 6

Contributi alle Associazioni

1. La Regione può erogare contributi fino al 50% dell'importo dei programmi di spesa alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art.5.
2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate presentano, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata dai programmi di iniziative da attuare nell'anno successivo e dal relativo preventivo di spesa.
3. I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale in base alla graduatoria predisposta dal Comitato ai sensi della lett. h), comma 1 del precedente art. 4.

4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La struttura competente può anticipare, ove necessario e previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato.

ARTICOLO 7

Sportello dei consumatori e degli utenti

1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro unico ed eventuali sue sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.5, che si associno fra loro. A tal fine può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per le spese correnti e di gestione.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
 - a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulla possibilità e modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi;
 - b) collaborare con le autorità e i rappresentanti del mondo economico e della pubblica amministrazione al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
 - c) effettuare altri eventuali interventi a favore dei consumatori e degli utenti.
3. Il centro, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 presenta alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo. La Regione, sulla base del parere del Comitato, espresso ai sensi dell'art.4 comma 1lett.g), concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese sostenute in conformità al programma presentato. La Regione ha facoltà di anticipare, ove necessario, il contributo assegnato in due quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte del Comitato, del rendiconto delle spese del semestre precedente.
5. Lo Sportello unico e le sue eventuali sezioni dovranno, rispettivamente, osservare un orario di apertura di tre e di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L'indicazione dell'orario deve essere affissa e ben visibile davanti all'ingresso dove ha sede lo Sportello e la sua sezione.

ARTICOLO 8*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L.60.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

In aumento:

Cap.6571 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per studi e ricerche finalizzate all'attuazione delle iniziative regionali di tutela dei consumatori e degli utenti" L.15.000.000

Cap.6572(di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti e per le attività da esso promosse" L.15.000.000

Cap.6573(di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del centro sportello unico dei consumatori e degli utenti e per l'attuazione dei programmi delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti" L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap.7465 "Fondo globale per provvedimenti in corso" (spese correnti)
L. 60.000.000

2. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2001 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

ARTICOLO 9*Pubblicazione della legge*

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 aprile 2000.

DINARDO

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10-05-2005
REGIONE CALABRIA

**«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive»
(art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 7 del 14 maggio 2005

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il seguente regolamento:

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Calabria al fine di dare attuazione all'art. 14-bis della L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 per garantire e promuovere la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, riconoscendone il fondamentale ruolo economico e sociale, in conformità ai princìpi dettati nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato dell'Unione Europea ed in linea con la normativa comunitaria e statale, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate, si propone i seguenti obiettivi:
 - a) promozione della conoscenza del sistema economico e produttivo al fine di migliorare le opportunità di lavoro, l'efficienza e la produttività delle imprese, la programmazione degli interventi;
 - b) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
 - c) salvaguardia della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi;
 - d) promozione e protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
 - e) promozione ed attuazione di una politica di informazione e di educazione dei consumatori e degli utenti;
 - f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
 - g) perseguimento di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per la erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
2. Per la definizione di «consumatori e utenti» e di «associazioni dei consumatori e degli utenti» si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge 281/98.

ARTICOLO 2

Consulta regionale dei consumatori

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è istituita la consulta regionale dei consumatori, di seguito denominata «Consulta», con i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale intese a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, le modalità di distribuzione e commercio anche con riferimento alla applicazione delle norme in materie di corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti, nonché l'effettuazione di controlli sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi;
 - c) formulare proposte atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti avanzando segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL) e ad altri Enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento;
 - d) proporre alla Giunta regionale programmi per la diffusione di informazioni presso i consumatori e gli utenti utilizzando le modalità ed i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva più idonei;
 - e) formulare proposte per favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, Nazionali e dell'Unione Europea, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

ARTICOLO 3

Composizione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta regionale è composta:
 - a) dal Dirigente del settore Commercio del Dipartimento Attività Produttive o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritta nell'elenco di cui al successivo art. 4 designato dalle stesse associazioni;
 - c) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni Provinciali;
 - d) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni comunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - e) le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Dirigente del Servizio Commercio del Dipartimento Attività Produttive.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti nelle materie in discussione;
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, e rimane in carica per la durata di anni 5. La consulta decade e deve comunque essere rinnovata entro sessanta giorni dopo l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
4. La Consulta ha sede presso il Dipartimento Attività Produttive.

ARTICOLO 4

Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive

1. È istituito un osservatorio dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle attività produttive, si propone di:
 - a) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per proporre progetti ed iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti d'intesa con le autorità scolastiche;
 - b) organizzare ed elaborare, avvalendosi delle più aggiornate procedure informatiche, tutti i dati disponibili sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane operanti in Calabria e tutti gli altri elementi utili a rappresentare le dinamiche di sviluppo;
 - c) predisporre semestralmente un rapporto sull'andamento dell'economia nei settori del Turismo, dell'Industria manifatturiera, dell'artigianato, dei Servizi e del Commercio;
 - d) collaborare, nell'ambito delle sue funzioni, alle elaborazioni statistiche della Regione;
 - e) la consulta si potrà avvalere per le finalità di cui alla presente legge, della consulenza delle Aziende Sanitarie Locali, dei laboratori autorizzati ai sensi del D.L. 1/3/1928, n. 842, art. 16, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPA-CAL), richiedendo di effettuare analisi qualitativi chimiche o chimico-fisiche secondo le normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande ed il controllo degli scarichi idrici e dell'inquinamento atmosferico;
 - f) nello svolgimento dell'attività di trattamento dei dati, l'Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.
2. Il Dipartimento Attività Produttive, con bando di evidenza pubblica, procederà all'affidamento dei servizi dell'Osservatorio.

ARTICOLO 5*Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti*

1. Presso il Dipartimento Attività Produttive è istituito l'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore a cinquanta soci certificati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione;
 - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - e) svolgimento di una attività continuativa nei tre anni precedenti comprovata da relativa relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione;
4. Il Dipartimento Attività Produttive aggiorna annualmente l'elenco e provvede a controllare il mantenimento dei requisiti in capo alle Associazioni già iscritte;
5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

ARTICOLO 6

Contributi alle Associazioni

1. La Regione, tramite il Dipartimento Attività Produttive e nei limiti dello stanziamento di bilancio e/o dei finanziamenti derivanti da normative nazionali o comunitarie, può erogare contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 per la realizzazione di specifici progetti rispondenti agli obiettivi del presente regolamento nonché per l'apertura di «Sportelli dei consumatori e degli utenti»;
2. Le Associazioni interessate, ai fini della concessione dei contributi regionali, sono tenute a presentare apposita domanda entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata dai programmi di iniziative che si intendono attuare e dal relativo programma di spesa;
3. I contributi alle Associazioni sono liquidati a consuntivo. A tal fine è richiesta la preventiva presentazione di una relazione finale dell'attività svolta a firma del legale rappresentante dell'Associazione con allegata documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti presentati;
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Regione, tramite il competente Dipartimento Attività Produttive, può erogare contributi alle Associazioni di consumatori che ne hanno già fatto richiesta o che ne faranno richiesta entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, sulla base di attività svolte e documentale a difesa dei consumatori negli anni 2003 e 2004.

ARTICOLO 7

Struttura operativa

1. Il Dipartimento Attività Produttive, per supportare e controllare la corretta applicazione delle attività previste dal presente Regolamento, è autorizzato ad istituire con decreto del Direttore Generale una apposita Unità Organizzativa Autonoma e di Progetto ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 così composta:
 - a) n. 4 dipendenti dell'Amministrazione regionale con funzioni di segreteria e supporto amministrativo, che ai fini della corresponsione delle indennità previste per legge, saranno equiparati ai componenti delle strutture speciali regionali.
2. Tale unità organizzativa opererà sotto la direzione di un Dirigente appositamente incaricato dal Direttore Generale del D.A.P.

ARTICOLO 8*Norma finanziaria*

1. Il finanziamento dei progetti potrà avvenire sia con le risorse appositamente definite nell'art. 6, sia con l'apporto di risorse di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private nonché delle organizzazioni presenti nella consulta stessa;
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 72020101 U.P.B. 7.2.02.01 dell'esercizio finanziario 2003 e con i finanziamenti del Ministero delle attività produttive;
3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata dalla legge di approvazione del Bilancio;
4. Per la realizzazione di progetti, studi, monitoraggi si potranno utilizzare le risorse previste dalle normative Statali, Regionali o Comunitari, dal P.O.R. Calabria, dal fondo unico industria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 maggio 2005

Loiero

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3-09-2002
REGIONE CAMPANIA
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 42 del 9 settembre 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

1. La Regione Campania riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
 - b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
 - c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi concilianti;
 - d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna della organizzazione;
 - e) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti;
 - f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori, utenti e pubbliche amministrazioni, per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza.

ARTICOLO 2

Comitato regionale degli Utenti e dei Consumatori

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, che ha i seguenti compiti:

- a) svolge attività consultiva su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche della collaborazione di Università e di Istituti di ricerca pubblici e privati;
 - c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi Organismi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
2. Ai componenti il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è corrisposta un'indennità di presenza pari a euro 55,00 lordi a seduta, con il limite di ventiquattro sedute annuali.
 3. Il Comitato trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 3

Nomina e Composizione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:
 - a) dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede;
 - b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4;
 - c) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.
3. L'attività del Comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata con atto regolamentare regionale.
4. La funzione di Segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale del Settore Promozione e Sviluppo delle attività commerciali della Giunta regionale, designato dall'Assessore al ramo e nominato con apposito atto di Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Elenco Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei

consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le associazioni di consumatori ed utenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
- b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
- c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) aver svolto con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) avere almeno 1500 soci nella regione e sedi operative in almeno due province della regione;
- f) avere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con la indicazione delle quote versate dagli associati e la tenuta dei libri contabili;
- g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

2. Per ottenere l'iscrizione di cui al comma 1 le associazioni presentano alla Giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati documenti:

- a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino la composizione degli organi sociali, nonché i soggetti che operano all'interno delle associazioni;
- d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 .

3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco.

4. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

ARTICOLO 5

Norma Transitoria

1. Tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro sei mesi,

far richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, indipendentemente dal requisito previsto dal medesimo articolo, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 6

Incentivi e Contributi alle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

1. La Giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, fino ad un massimo del settanta per cento dei programmi di spesa.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere con allegato preventivo di spesa del progetto stesso.
3. Il quaranta per cento del contributo è erogato con l'approvazione del progetto, il rimanente trenta per cento è liquidato a presentazione della relazione finale dell'attività svolta.
4. Il contributo è revocato e l'eventuale somma erogata è recuperata nelle seguenti fattispecie:
 - a) iniziativa non realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
 - b) accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
5. L'inosservanza delle modalità, relative all'utilizzazione del contributo, determina l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi finanziari successivi.
6. I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 12.

ARTICOLO 7

Sportello del Consumatore e dell'Utente

1. La Giunta regionale favorisce la creazione dello Sportello del consumatore e dell'utente.

2. Lo Sportello del consumatore e dell'utente ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali, attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.
3. Lo Sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.
4. La Giunta regionale concede contributi, nei limiti dello stanziamento del bilancio, anche per le spese correnti e di gestione dello Sportello del consumatore e dell'utente.
5. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato dei consumatori e degli utenti, concede, entro il 31 dicembre, un contributo annuo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
6. I criteri di erogazione dei contributi, di cui ai commi 4 e 5, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, ai sensi della Legge 241/90, articolo 12.

ARTICOLO 8

Norma Finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, stabilito in euro 51.645,69 si provvede, per l'anno finanziario 2002, con la legge di bilancio.
2. Per gli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari si provvede con la legge di bilancio.

ARTICOLO 9

Dichiarazione d'Urgenza

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 3 settembre 2002

IL PRESIDENTE
BASSOLINO

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 7-12-1992
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 131 del 10 dicembre 1992

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia – Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. A tal fine la Regione Emilia - Romagna, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
 - b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
 - c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
 - d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
 - e) il coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ARTICOLO 2

Organizzazione interna

1. Viene istituita, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente le strutture organizzative della Regione, entro 90

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una struttura organizzativa adeguata cui verranno assegnate le specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed in particolare il coordinamento delle iniziative di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e permanente presso la Presidenza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 13 della LR n. 44 del 1984, per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti.
3. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico - scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 3.

ARTICOLO 3

Partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2. In particolare, la Regione può consultare, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al comma 3.
3. È disposta l'istituzione e la tenuta del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte, a richiesta degli interessati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
 - b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
 - c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
 - d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno due anni;
 - e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni

- che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio;
- f) essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in una altra regione;
 - g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte e i pareri richiesti dalla Regione.
5. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 4

Attività di vigilanza e controlli

1. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso:
- a) il potenziamento delle attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonché di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;
 - b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unità sanitarie locali, di attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e alle materie oggetto dei provvedimenti di recepimento della Direttiva del Consiglio CEE n. 89/ 397 CEE del 13 giugno 1989.
2. Sulla base delle modalità stabilite dall'art. 18 della LR 4 maggio 1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad adeguate forme di informazione della popolazione in ordine alle attività di cui al comma 1.

ARTICOLO 5

Richiesta di analisi

1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalità con le quali i servizi delle Unità sanitarie locali abilitati ad effettuare anali-

si biotossicologiche, chimiche e fisiche eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.

ARTICOLO 6

Informazione dei consumatori

1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. In particolare la Regione si adopera perchè i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 3, istituiscano uffici di informazione per i consumatori e gli utenti.
3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

ARTICOLO 7

Educazione ai consumi

1. Per le attività di educazione ed informazione del consumatore ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 la Regione si avvale delle proprie strutture, sentite le associazioni di cui all'art. 3.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente. La Regione cura, altresì, la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività.
3. La Regione, in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.
4. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8

Piano di attività

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le associazioni di cui all'art. 3, approva il piano di attività triennale,

aggiornabile annualmente, nel quale sono definiti i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

ARTICOLO 9

Incentivi

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per l'erogazione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale concede annualmente, sentito il parere delle associazioni di cui all'art. 3, i contributi alle attività ritenute ammissibili.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 350.000.000 per l'esercizio 1992, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del Programma 03 – Commercio o Mercati – Settore 04 – Sezione 3a del Bilancio pluriennale 1992-1994 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo del fondo globale di cui al Capitolo 86350 – Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. A partire dal 1993 la spesa annua relativa agli interventi di cui alla presente legge sarà autorizzata dalla legge annuale di bilancio, a norma

dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale, secondo le esigenze e fatte salve le disponibilità di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Bologna, 7 dicembre 1992

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-05-2004
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 21 del 26 maggio 2004
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 8 DEL 26 maggio 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la
seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in qualità di consumatori e utenti finali e non professionali di beni e di servizi; promuove, altresì, la cultura del consumo responsabile, finalizzata alla qualità della vita di consumatori e utenti finali, nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
 - b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; promozione della conoscenza delle banche etiche, del mercato equo e solidale e di analoghe iniziative mutualistiche;
 - c) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, con attenzione anche alla loro fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili, e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti; possibilità di controllo sull'e-commerce;
 - d) promozione e attuazione di una politica di contrasto alla pubblicità ingannevole e a prassi commerciali insidiose, abusive o vessatorie, favorendo la corretta informazione, l'educazione e la formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; con riguardo ai prodotti extracomunitari, le valutazioni terranno conto della provenienza, delle

- condizioni di lavoro applicate dai produttori, dei costi sociali ed ecologici del prodotto;
- e) promozione di una politica di collaborazione fra le associazioni di consumatori e di utenti e le pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
 - f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, favorendo l'offerta di servizi e l'accesso ai dati; stimolo all'aggregazione e al coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi, anche di altre regioni in ambito nazionale ed europeo, e all'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;
 - g) promozione di interventi di educazione alimentare in collaborazione con il mondo della scuola, rivolti sia agli studenti che alle famiglie in un'ottica di prevenzione e tutela della salute.

ARTICOLO 2

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente del Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario;
 - c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
 - d) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.
3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono corrisposti un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti presso la Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 2.

ARTICOLO 3

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
2. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale delle attività produttive e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.
3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.

ARTICOLO 4

Funzioni della Consulta

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;
 - b) propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
 - c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
 - d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e

- dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per politiche antinflattive;
- e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
 - g) può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso la Direzione centrale delle attività produttive è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
 - e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazio-

- ne, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
- f) l'elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
 4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
 5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
 6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.

ARTICOLO 6

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, corredate del relativo preventivo di spesa, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti o ottenuti per le medesime finalità altri contributi presso enti pubblici.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle

domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:
 - a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
 - b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
 - c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ARTICOLO 7

Programmi di informazione e di educazione

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli studenti e il personale docente.
3. La Giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istituti, sui contributi e sulle iniziative più significative della presente legge sul sito web della Regione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6, comma 3. Delle relazioni è data la più ampia diffusione.

ARTICOLO 8

Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali

1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, del-

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

ARTICOLO 9

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. Presso la Direzione delle attività produttive viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario, consiste in particolare nel:
 - a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
 - b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
 - c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
 - d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
 - e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.
2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.

ARTICOLO 10*Abrogazione*

1. È abrogato l'articolo 118 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della predetta norma.

ARTICOLO 11*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 6, comma 4, lettera a), e 9 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.499 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 360 - spese correnti - con la denominazione «Spese dirette per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7000 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Spese dirette per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».
2. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 6, comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva 117.313,96 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2004 e di 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.65 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, la cui denominazione è modificata in «Trasferimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7003 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Finanziamenti e contributi per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2004.

4. All'onere complessivo di 172.313,96 euro derivante dai commi 1, 2 e 3, si provvede per 63.843,02 euro per l'anno 2004 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico) e per 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 mediante storno dall'unità previsionale di base 3.3.360.1.65, con riferimento al capitolo 9050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendo revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.

ARTICOLO 12

Norma transitoria

In prima applicazione la Consulta è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2004.

LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-11-1992
REGIONE LAZIO
Norme per la tutela dell'utente e del consumatore

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 33 del 30 novembre 1992
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 30 novembre 1992

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori di beni ed utenti di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. A tal fine la Regione, con la presente legge, detta norme nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per assicurare la tutela dei diritti del consumatore e dell'utente dei beni e servizi di godimento individuale e collettivo e qualificare ed orientare i consumi.

ARTICOLO 2

Iniziative regionali

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione individua e realizza le seguenti iniziative:
 - a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e a sicurezza del consumatore e dell'utente dei servizi;
 - b) la vigilanza e la protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
 - c) la promozione e l'attuazione di una politica di formazione, educazione ed informazione del consumatore e dell'utente, utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per instaurare un nuovo e più razionale rapporto socio - economico tra produzione e distribuzione dei beni di consumo e tra erogazione e fruizione dei servizi;
 - d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e tra gli utenti dei beni e dei servizi, al fine di garantire a ciascun

cittadino i benefici di cui al presente articolo. A tal fine è istituito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.

ARTICOLO 3

Comitato regionale degli utenti e dei consumatori

1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è costituito:
 - a) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli utenti e consumatori, costituite senza fini di lucro e da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, aventi carattere od interesse regionale o essere emanazione regionale di organizzazioni nazionali, e nei cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all'informazione, all'educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economico giuridica dei cittadini utenti e consumatori; la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell'ambiente;
 - a) da cinque membri esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni degli utenti e dei consumatori aventi i requisiti di cui al precedente comma indicano al Presidente della Giunta regionale i propri rappresentanti.
3. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori ha sede presso la sede della Giunta regionale.
5. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, presenti almeno due terzi dei suoi componenti, elegge nella prima seduta, nel proprio seno il presidente che convoca e presiede le sedute.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di livello non inferiore all'VIII qualifica funzionale, designato dal Presidente della Giunta regionale.
7. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.
8. Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal comitato regionale con voto limitato a due, con i quali forma l'ufficio di presidenza.

9. I membri del comitato regionale degli utenti e dei consumatori restano in carica cinque anni.
10. Ai membri esterni all'amministrazione regionale è dovuta l'indennità e l'eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4

Compiti del comitato regionale degli utenti e dei consumatori

1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori svolge i seguenti compiti:
 - a) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore, dell'utente e dell'ambiente;
 - b) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e dell'ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
 - c) esprime il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
 - d) esprime il suo parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;
 - e) può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali;
 - f) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dell'utente e del consumatore.

ARTICOLO 5

Programmi d'informazione e di educazione

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale ricerca la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d'intesa con le autorità scolastiche predispone programmi di educazione alimentare e sanitaria per il personale docente e per i giovani in età scolare.

ARTICOLO 6

Collaborazione con le unità sanitarie locali

1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, le unità sanitarie locali effettuano analisi chimiche o chimico - fisiche, su richiesta del comitato regionale degli utenti e dei consumatori in attuazione alle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquadramento atmosferico e degli scarichi idrici.
2. La richiesta va inoltrata al sindaco quale autorità sanitaria locale e, nel caso in cui le unità sanitarie locali non ritengano di poter eseguire le analisi chieste, le stesse sono tenute a fornire al sindaco e al presidente del comitato regionale degli utenti e dei consumatori motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 7

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. È istituito presso la sede della Giunta regionale l'osservatorio dei prezzi e dei consumi.
2. L'osservatorio ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
 - b) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche e di portare a conoscenza dei consumatori, i risultati di tali prove;
 - c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
3. I programmi di attività dell'osservatorio sono discussi con il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica.

ARTICOLO 8*Finanziamenti*

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di cui alla presente legge, assume interventi finanziari di sostegno all'attività delle associazioni di cui al precedente articolo 3 ed in relazione alle richieste avanzate dalle stesse.
2. La concessione dei finanziamenti per le attività incluse nel programma annuale di intervento è condizionata alla stipula di apposite convenzioni che disciplinano le modalità di esecuzione delle attività stesse ed i relativi controlli della Giunta regionale.
3. Il finanziamento concesso è vincolato alla destinazione indicata nella proposta inclusa nel programma e viene erogato, per il 30 per cento, al momento in cui diviene esecutivo il programma annuale d'intervento e, per il residuo 70 per cento, a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 9*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 400 milioni.
2. La spesa di cui al precedente comma è attribuita al capitolo n. 26180 che viene istituito nel bilancio di previsione con la seguente denominazione: «Tutela dei diritti dei consumatori dei beni e degli utenti dei servizi nella Regione Lazio».
3. Alla copertura finanziaria della spesa di L. 400 milioni si provvede mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata nel fondo globale, capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a) del bilancio 1992.
4. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1992

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 ottobre 1992.

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 2-07-2002
REGIONE LIGURIA
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 11 del 24 luglio 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regio-
nale:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
 - b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
 - c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
 - d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
 - e) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;
 - f) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
 - g) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.

ARTICOLO 2

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - b) tenere l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate per scopi statutari;
 - c) svolgere l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, con continuità nell'ambito regionale, da almeno due anni;
 - d) avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse;
 - e) avere un numero di soci non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di iscrizione nell'elenco regionale ed i relativi allegati.
 3. Il Dirigente si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei 10 giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.
 4. Le associazioni iscritte nell'elenco trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:
 - a) copia del bilancio dell'anno precedente o del rendiconto con indicazione delle quote versate dagli associati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione.
 5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco.
 6. Il Dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
 7. Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi è disposta la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 3

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la Regione il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della Struttura regionale competente con funzioni di Vice Presidente;
 - c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE regionale;
 - e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
 - f) un rappresentante designato dall'URPL;
 - g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro 30 giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i Dirigenti regionali.

ARTICOLO 4

Compiti del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di

- proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'articolo 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;
 - c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
 - d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
 - e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
 - f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
 - g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e dell'Unione Europea.
2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.
 3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.

ARTICOLO 5

Funzionamento del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il Comitato delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

5. Ai lavori del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i Consiglieri regionali;
 - b) i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute;
 - c) i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
6. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 6

Piano degli interventi per la tutela del consumatore

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, approva annualmente entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:
 - a) iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualità di consumatori e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nell'elenco regionale.
2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, è affidata prioritariamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte nell'elenco presentano alla Regione i progetti e le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo;
4. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 7

Abrogazione

1. La legge regionale 1° luglio 1994 n. 30 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

ARTICOLO 8*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione e fino alla costituzione del Comitato regionale di cui all'articolo 3 le relative funzioni sono svolte dal Comitato regionale di cui all'articolo 2 della l. r. 30/1994.
2. Per l'anno 2002 e comunque entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio presentano alla Regione la domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 e gli eventuali progetti ed iniziative di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Per l'anno 2002 il piano degli interventi di cui all'articolo 6 è approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme stanziata dalla presente legge è ripartito, quale contributo straordinario, tra le associazioni rappresentate per l'anno 2001 nel Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) della l. r. 30/1994 e che hanno svolto nell'anno 2001 attività di sportello.

ARTICOLO 9*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a Euro 144.607,93 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e aumento di Euro 144.607,93 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio a tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'UPB 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 3-06-2003¹
REGIONE LOMBARDIA
Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 23 del 6 giugno 2003
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare il Titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

ARTICOLO 2

Promozione dell'associazionismo

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché in possesso di comprovati requisiti in ordine a:
 - a) rappresentatività, da valutarsi secondo l'attività svolta a livello territoriale;
 - b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalità di svolgimento del servizio erogato;

- c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate dallo statuto e dal bilancio annuale;
 - d) democrazia interna, in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell'associazione;
 - e) correttezza e trasparenza.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della Giunta regionale; l'iscrizione nell'elenco, aggiornato annualmente, è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

ARTICOLO 3

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

1. È istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato, che si riunisce almeno tre volte all'anno.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
 - a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascuna associazione di cui all'articolo 2, comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.
3. È compito del Comitato:
 - a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
 - c) proporre alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche finalizzate alla tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e alla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici;
 - d) indicare aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti a norme e strumenti regionali di tutela, in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con osservatori e istituti costituiti presso la Giunta regionale;
 - e) promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni;
 - f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo;

- g) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive;
 - h) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi.
4. Ai lavori del Comitato partecipano rappresentanti delle direzioni generali della Giunta regionale ed altri soggetti direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.
5. Il Comitato può essere convocato, su richiesta dei componenti, in relazione all'esercizio dei compiti di cui al comma 3.

ARTICOLO 4

Interventi regionali

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del Comitato:
- a) promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo;
 - b) adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
 - c) persegue l'armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo;
 - d) promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali;
 - e) favorisce iniziative volte all'accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione;
 - f) promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi. La

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la più ampia diffusione.

4. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell'andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l'ISTAT e con altri soggetti rilevatori.

ARTICOLO 5

Programmi d'informazione e di educazione

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria per gli studenti e il personale docente.

ARTICOLO 6

Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali

1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

ARTICOLO 7

Norme finali e abrogazioni

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabi-

lite dallo Statuto, a stabilire le modalità attuative della stessa ed in particolare a disciplinare:

- a) i requisiti richiesti e le modalità d'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato.
2. Dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 14 febbraio 1985, n.11 (Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti);
 - b) il comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1. Alle spese per la promozione dell'associazionismo di cui all'articolo 2, per gli interventi regionali di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all'articolo 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all'articolo 5 si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.3.10.9.2.332 "Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
2. Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 3 si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.
3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Formula Finale:

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 giugno 2003

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/801 del 27 maggio 2003)

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 16-06-1998
REGIONE MARCHE
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 49 del 25 giugno 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
 - b) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
 - c) promozione e attuazione di iniziative tese alla informazione, formazione ed educazione del consumatore utente;
 - d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
 - e) promozione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio economico con la produzione e la distribuzione;
 - f) coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici servizi, al fine di una armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli utenti.

ARTICOLO 2
Consulta regionale degli utenti e dei consumatori

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta regionale degli utenti e dei consumatori che:
 - a) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento dei consumatori e alla diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori;

- b) esprime pareri per il coordinamento degli interventi degli enti e organismi operanti nella regione in materia di difesa dei consumatori al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
- c) esprime pareri sui programmi di informazione e formazione predisposti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- d) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi alle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 3

Nomina e composizione della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori

1. La Consulta regionale degli utenti e dei consumatori è composta:
 - a) dall'Assessore regionale al ramo o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Dirigente del servizio competente o suo delegato;
 - c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 4;
 - d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio;
 - e) da un rappresentante designato congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM;
 - f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - j) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti e organismi.

3. Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai lavori della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri regionali.
6. La Consulta entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento con il quale può essere anche prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l'espletamento di particolari attività.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale di qualifica non inferiore all'VIII del servizio regionale competente.

ARTICOLO 4

Registro delle associazioni dei consumatori

1. È istituito presso il servizio regionale competente il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
 - b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
 - c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
 - d) svolgere con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
 - e) avere almeno cinquecento soci nella regione e sedi operative in almeno due province della regione.
2. Per ottenere l'iscrizione le associazioni devono presentare al servizio regionale competente domanda corredata da:
 - a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
 - c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella regione;
 - d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1.

3. L'iscrizione al registro è disposta con decreto del Dirigente del servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal registro.
5. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al comma 1, hanno l'obbligo di presentare al servizio regionale competente una relazione sull'attività svolta e qualora siano intervenute modificazioni anche la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Il Dirigente del servizio regionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale.

ARTICOLO 5

Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori

1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 4:
 - a) per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime, fino ad un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili;
 - b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. La concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata viene recuperata quando:
 - a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
 - b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
5. L'inosservanza delle modalità relative all'utilizzazione del contributo comporta l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi

successivi. Le diverse destinazioni dei fondi comportano altresì la cancellazione dal registro di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6

Informazione e formazione dei consumatori

1. La Giunta regionale approva annualmente ai fini dell'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti un programma di iniziative che sono realizzate direttamente anche in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 4, con le camere di commercio, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.
2. In particolare la Regione, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 4, promuove inoltre corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 7

Sportello del consumatore

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "sportello del consumatore" allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.
2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, sulla base di apposita convenzione con la Regione.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire al servizio regionale competente, che lo approva nei successivi quarantacinque giorni, un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.

ARTICOLO 8*Analisi a richiesta*

1. I servizi delle Aziende sanitarie locali, abilitati a effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche, sono tenuti ad eseguire analisi su richiesta delle associazioni dei consumatori iscritte al registro di cui all'articolo 4.
2. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori.
3. Il prelevamento deve essere effettuato dagli organi competenti entro quarantotto ore dalla richiesta e l'analisi effettuata entro il termine massimo di venti giorni dal prelevamento stesso alla presenza degli interessati.
4. Qualora le Aziende sanitarie locali ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiederne l'effettuazione ad altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.
5. Le Aziende sanitarie locali qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
6. Del risultato delle analisi deve essere data immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente. Il risultato delle analisi deve essere altresì contestualmente comunicato all'impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.
7. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi. I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.
8. Le analisi sono effettuate al prezzo di costo.

ARTICOLO 9*Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi*

1. L'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, svolta dal servizio commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi ai sensi dell'alle-

gato E della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, consiste in particolare:

- a) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
 - b) individuare i principali canali distributivi dei prodotti alimentari;
 - c) effettuare prove comparate sugli standard qualitativi e sui prezzi degli enti pubblici o privati che dispongono di idonee strutture tecnico scientifiche;
 - d) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale.
2. Per le analisi e le ricerche possono essere utilizzati i dati forniti e le elaborazioni svolte dalle Camere di commercio, dagli UPICA, dai Comuni, nonché dai servizi regionali .

ARTICOLO 10

Abrogazione

1. Le leggi regionali 30 agosto 1986, n. 24 e 10 giugno 1991 n. 14 sono abrogate.
2. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della l.r. 24/1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 11

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dall'articolo 5 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge la spesa autorizzata, per l'anno 1998, di lire 350 milioni, risulta già stanziata nel bilancio di previsione per l'anno medesimo, ai capitoli:
 - a) 3246101 "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi, per la costituzione e per lo sportello del consumatore" con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;
 - b) 3246102 "Spese per la realizzazione di iniziative informative e di convegni nonché l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti" con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;

- c) 3246103 “Contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici” con lo stanziamento di competenza di lire 250 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio a carico dei corrispondenti capitoli.
3. La spesa autorizzata con la presente legge per l'anno 1998 è ridotta sulla base degli impegni assunti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.

Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) *LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);*
- b) *L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).*

NOTE

Nota all'art. 9, comma 1:

La L.R. n. 30/1990 reca “Organizzazione amministrativa della Regione”.

Nota all'art. 10:

La L.R. n. 24/ 1986 recava “Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività dei comitati provinciali prezzi”.

La L.R. n. 14/ 1991 recava “Rifinanziamento della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 `Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività dei comitati provinciali prezzi”.

a) *NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:*

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 241 del 26 giugno 1998;

- Relazione della III commissione permanente in data 16 aprile 1998;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 24 aprile 1998;

- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1998, n. 175 vistata dal commissario del governo il 15/6/98, prot. n. 423/GAB/98.

b) *SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO COMMERCIO, FIERE, MERCATI CONSUMATORI E PREZZI*

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 25-03-1985²
REGIONE PIEMONTE
Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13 del 27 marzo 1985

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

La Regione Piemonte promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, intende qualificare e orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;
- b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;
- c) la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore;
- d) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio - economico con la produzione e la distribuzione;
- e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati.

La Regione, in attuazione degli artt. 2, 4, 9 e del titolo IV dello Statuto riconosce alle Associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e la tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo importante nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

ARTICOLO 1 BIS

Piano di attività

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, la quale si avvale del parere della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva, ogni tre anni, un Piano di attività per dare attuazione agli obiettivi della presente legge.

2. Il Piano di attività definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare, le priorità d'intervento. Può essere soggetto ad aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
3. Il Piano di attività ed il suo aggiornamento devono essere proposti dalla Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono.

ARTICOLO 2

Istituzione della Consulta

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.

Scopo della Consulta è favorire la partecipazione delle Associazioni di rappresentanza, difesa e tutela del consumatore, all'attuazione della politica regionale e realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed istituzione regionale per la loro miglior tutela.

ARTICOLO 3

Compiti della Consulta

Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi della difesa del consumatore e proporre alla Giunta ulteriori indagini, studi e ricerche, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela del consumatore e alla difesa dei suoi diritti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa del consumatore al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;
- d) esprimere parere sulla proposta della Giunta Regionale riguardante il Piano di attività triennale e l'eventuale aggiornamento previsto dalla presente legge;
- e) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi alle Associazioni di difesa dei consumatori;
- f) dibattere e rispondere ai quesiti posti secondo il successivo art. 8;
- g) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 4

Criteria di ammissione delle Associazioni dei consumatori

Sono ammesse alla Consulta le Associazioni locali e regionali e le Sezioni di Associazioni nazionali che hanno come scopo preminente, nello Statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.

Le Associazioni e le Sezioni di cui al comma 1 debbono avere almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte.

Le Associazioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.

Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerate le Associazioni di consumatori costituite e operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Composizione della Consulta

La Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

È composta da:

- a) Assessore regionale al Commercio, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dieci rappresentanti delle Associazioni dei consumatori designati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 bis della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;
- c) due rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza;
- d) sei rappresentanti dell'Università di Torino designati rispettivamente dalle Facoltà di Medicina, Farmacia, Agraria, Economia e Commercio, Giurisprudenza e Veterinaria;
- e) l'Assessore regionale, o altro suo rappresentante, per i seguenti Assessorati: Agricoltura, Industria, Sanità;
- f) tre rappresentanti designati dalla Giunta della Unione delle Camere di Commercio;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI designati dall'Ente stesso;
- h) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Piemontesi URPP designato dall'Ente stesso.

Per ogni membro della Consulta può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata per quelli effettivi.

La nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori è subordinata al parere favorevole della Commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale al Commercio, designato dal Presidente della Consulta.

ARTICOLO 6

Presidenza

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti fra i membri rappresentanti le Associazioni.

L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all'ascolto dei soggetti interessati per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 8.

ARTICOLO 7

Funzionamento della Consulta

La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per la partecipazione alle sedute della Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.

La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione vengono sostituiti in base alle modalità previste dall'articolo 5.

ARTICOLO 8

Raccolta di segnalazioni e reclami

L'Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e reclami scritti, relativi alla tutela del consumatore, posti dalle Associazioni di cui all'art. 4 o da almeno 20 cittadini.

Le segnalazioni e i reclami, di cui al comma precedente, devono recare in calce le firme dei rappresentanti le Associazioni o le generalità dei singoli firmatari con l'indicazione della residenza.

L'Ufficio di Presidenza esamina gli esposti ricevuti e procede alla necessaria istruttoria.

La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di segnalazioni e reclami e intraprende le iniziative ritenute necessarie.

ARTICOLO 9

Gruppi di lavoro e collaborazioni

La Consulta regionale si può avvalere della consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse e delle strutture esistenti presso i vari assessorati, anche per costituire gruppi di lavoro per l'analisi di problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.

La Consulta può procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.

La Consulta può rivolgere quesiti e richiedere analisi di campioni alle UUSSSSL ed ai laboratori specializzati.

Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.

La Consulta propone alla Giunta Regionale la diffusione di informazioni e la pubblicizzazione di analisi e studi, nell'interesse dei consumatori, attraverso ogni opportuna forma di comunicazione.

ARTICOLO 9 BIS

Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori

1. È istituito l'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le Associazioni di cui all'art. 4.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalle Associazioni, completa dei documenti necessari – Statuto, bilancio, elenco dei soci – dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo.
3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati all'art. 4, comporta la cancellazione dall'Albo.

ARTICOLO 10

Contributi alle Associazioni e agli Enti locali territoriali

1. Le Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 della presente legge e gli Enti locali territoriali possono presentare alla Giunta

Regionale richieste di contributo per programmi di attività ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore. Le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative.

2. La Giunta Regionale, tenuto conto del Piano di attività triennale di cui all'articolo 1 bis, delibera i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione.

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7, II comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli oneri derivanti dalle attività e iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni.

Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato.

Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7, II comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli oneri derivanti dalle attività e iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni.

Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

- Spese per l'attività della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore relative a consulenze, ricerche, analisi di laboratorio, informazione (LR 21/ 85, art. 9) - L. 70.000.000

OMISSIS

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7, II comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli oneri derivanti dalle attività e iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni.

Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

OMISSIS

Contributi alle Associazioni di rappresentanza, tutela e difesa del consumatore(LR 21/ 85, art. 10) - L. 40.000.000

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE N. 90 DEL 19-12-1995
REGIONE PIEMONTE

Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 «Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore» così come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N 52 del 27 dicembre 1995

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Approvazione del primo Piano di attività di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/ 1985 così come modificata dalla lr 23/ 1994

1. Il primo Piano di attività di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/ 1985, così come modificata dalla l.r. 23/ 1994 è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha validità per gli anni 1996, 1997, e 1998 e può essere aggiornato annualmente sentita la Consulta per i consumatori.

ARTICOLO 2

Richieste di contributo

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 21/ 1985, così come modificata dalla l.r. 23/ 1994 relative al primo Piano di attività di cui all'articolo 1 della presente legge, devono pervenire alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

Deliberazione dei contributi

1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 2, tenuto conto del Piano di attività, entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.

ARTICOLO 4*Disposizioni transitorie*

1. Per l'anno 1995 la Giunta regionale è autorizzata a impegnare ed erogare i fondi di cui all'articolo 10 della l.r. 21/ 1985, così come modificata dalla l.r. 23/ 1994, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) sviluppare le attività di informazione al consumatore e di promozione al consumerismo;
 - b) sostenere le attività di assistenza ed informazione ai consumatori promosse da associazioni ed Enti di cui all'articolo 10 della l.r. 21/ 1985 così come modificata dalla l.r. 23/ 1994, sino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo.

ARTICOLO 5*Norma abrogativa*

1. La legge 23 febbraio 1995, n. 20, relativa a «Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla l.r. 23/ 1994 relativa a modifiche e integrazioni alla l.r. 21/ 1985 in materia di tutela e difesa del consumatore» è abrogata.

ARTICOLO 6*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 1995

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 23-05-1994
REGIONE SICILIA
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 25 del 25 maggio 1994

*REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Principi generali

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione della normativa comunitaria o nazionale, riconosce e promuove il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo ed il loro diritto ad operare e ad associarsi per la salvaguardia e la tutela della loro condizione.

ARTICOLO 2

Obiettivi

1. La Regione, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente;
 - b) vigilanza contro i rischi per gli interessi economici e giuridici del consumatore;
 - c) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore;
 - d) promozione ed attuazione di iniziative miranti a tutelare il cittadino in quanto utente di servizi pubblici;
 - e) promozione e sviluppo dell'associazione tra i consumatori al fine di garantire la partecipazione ai benefici della vita associativa e contribuire all'attuazione della normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
2. La Regione persegue la tutela del diritto alla rappresentanza dei consumatori nel proprio seno e presso gli enti, gli istituti e le aziende da essa dipendenti e/ o comunque sottoposti a controllo, tutela e/ o vigilanza della medesima, negli enti locali territoriali e/ o istituzionali, nonché negli enti, negli istituti e nelle aziende da questi dipendenti e/ o comunque sottoposti a controllo, tutela e/ o vigilanza.

ARTICOLO 3

Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, presso la Presidenza della Regione è istituito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (d'ora in poi Consiglio), organo consultivo, di iniziativa, controllo e impulso, cui sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) formulare proposte al Governo regionale per l'attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
 - b) formulare proposte per l'effettuazione di ricerche;
 - c) esprimere pareri sugli interventi regionali connessi alla tutela dei consumatori;
 - d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei comuni in materia di difesa dei consumatori;
 - e) formulare proposte circa la migliore erogazione dei servizi, di qualsiasi natura, da parte di enti, organismi o uffici pubblici regionali;
 - f) ricevere segnalazioni e relazioni scritte, che devono recare le generalità dei singoli firmatari.

ARTICOLO 4

Composizione del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti

1. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Regione ed è così composto:
 - a) dal Presidente della Regione, o da un suo delegato permanente, che lo presiede;
 - b) da dodici componenti designati dalle associazioni dei consumatori riconosciute;
 - c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei commercianti, degli artigiani e degli industriali sulla base di terne fornite dalle associazioni stesse o designate congiuntamente.
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti nelle materie all'ordine del giorno.
3. Nella composizione del Consiglio deve essere comunque garantita la presenza maggioritaria di componenti designati dalle associazioni dei consumatori.
4. Il Consiglio è nominato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consiglio è insediato purché siano stati designati almeno la metà dei componenti.
6. Il Consiglio approva, entro tre mesi dalla prima seduta, il proprio regolamento. I membri del Consiglio restano in carica per la durata di quattro anni.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio si avvale di una segreteria, nominata tra il personale della Presidenza della Regione, composta da non più di tre unità.

ARTICOLO 5

Riconoscimento associazioni dei consumatori

1. Le associazioni sono riconosciute con decreto del Presidente della Regione.
2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e l'adesione di almeno cento persone a livello regionale.
3. Alle associazioni di cui al presente articolo e a tutti i cittadini sono riconosciuti i diritti e le facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 14 e al comma 4 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per le specifiche finalità della presente legge.
4. Al fine di pervenire alla prima costituzione del Consiglio, il Presidente della Regione provvede al riconoscimento delle associazioni per la tutela dei consumatori già operanti a livello regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su documentata istanza dell'associazione, che dovrà essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 6

Norme per l'effettuazione di analisi

1. Gli enti, abilitati ad effettuare analisi cliniche o chimico - fisiche, sono tenute a eseguire analisi a richiesta di associazioni di consumatori, di cui all'articolo 5, purché non si tratti di associazioni che svolgono attività commerciale.
2. Qualora gli enti ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, esse provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiederne l'effettuazione agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Gli enti, qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
4. Del risultato delle analisi si dà immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente ed al sindaco del comune territorialmente competente. Il risultato delle analisi deve essere altresì, contestualmente, comunicato alla impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.
5. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi.
6. I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari e con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.
7. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.
8. Presso ogni ufficio preposto alla vigilanza e controllo a tutela dei consumatori è tenuto un registro per la pubblica consultazione nel quale vengono annotate le denunce e segnalazioni pervenute, l'esito degli accertamenti svolti e i provvedimenti assunti.

ARTICOLO 7

Educazione del consumatore

1. Per l'attività di formazione del consumatore il Governo regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, in collaborazione con il Consiglio, predisporre programmi di educazione per il persona docente e per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
2. I programmi di cui al comma 1 comprendono le materie di cui alle lettere a e b dell'articolo 2, nonché qualsiasi altro profilo attinente alla tutela della libertà e della dignità del consumatore.
3. Le iniziative di cui al comma 1 verranno realizzate avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 maggio 1994

**LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 18-05-1996
REGIONE SICILIA**

**Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di
Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca
Disposizioni su altre materie, modifiche
ed abrogazioni di norme**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 26 del 21 maggio 1996

*REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE promulga*

(..omissis..)

ARTICOLO 46

Consiglio regionale consumatori e utenti

1. Al fine di consentire la costituzione del plenum del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti secondo la composizione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7, i termini di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(..omissis..)

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000³
REGIONE TOSCANA

Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 2 del 21 gennaio 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi.
2. La Regione Toscana, in conformità alla normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
 - b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
 - c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
 - d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico più razionale con la produzione e la distribuzione;
 - e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico - professionale;
 - f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.
3. Sono fatte salve le disposizioni, nazionali e regionali, adottate al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 221.

ARTICOLO 2*Comitato regionale dei consumatori e degli utenti*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Di esso fanno parte:
 - a) il rappresentante della Giunta regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) dodici membri designati dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il numero di membri di provenienza da ciascuna associazione, tenuto conto della rispettiva rappresentatività e consistenza organizzativa;
 - c) tre esperti nelle materie oggetto della legge, designati dal Consiglio regionale con voto limitato.
 - d) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
 - e) un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute facenti parte del Consiglio nazionale per l'ambiente e che siano presenti in Toscana.
3. Un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative consumatori operanti in Toscana partecipano in permanenza ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2 lettera b).
6. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgano interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche degli istituti di ricerca della Regione;

- c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le procedure per l'attivazione del Comitato e per il suo funzionamento.
8. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposta un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

ARTICOLO 3

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. È istituito, ai fini della presente legge, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti che hanno un'effettiva rappresentanza sociale e organizzativa a livello regionale e decentrata nel territorio, comprovata dal possesso dei requisiti fissati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è stabilito altresì il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
3. Il termine per la prima redazione dell'elenco è il 31 luglio 2000.
4. La Giunta regionale cura la pubblicazione annuale dell'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

ARTICOLO 4

Programmazione degli interventi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, approva ogni tre anni gli indennizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonchè per l'individuazione dei beneficiari dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, nonchè le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 si articola in tre parti:
 - a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
 - b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
 - c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 2, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni non può eccedere il trenta per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ARTICOLO 5

Informazione del consumatore utente e formazione

1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio - televisiva e utilizzando altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore e per l'utente.
2. Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative da realizzare direttamente di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) anche d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.
3. La Regione, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione e l'aggiornamento

professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore e l'utente.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 si fa fronte con le risorse stanziare al cap. 01480 del bilancio di previsione, con la declaratoria modificata come segue:-cap. 01480 Spese attuazione programma annuale per la tutela e difesa dei consumatori e degli utenti (articoli 4 e 7 (LR n. 1/2000).
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'articolo 4 ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2001.
- 1.bis** Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.3, presentano alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2000, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.
2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla tutela del consumatore-utente è approvato ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 48.
3. Il Comitato regionale dei consumatori e utenti, previsto dall'articolo 2, in sede di prima applicazione della presente legge è costituito entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data resta in carica il Comitato operante all'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 8

Norma finale

La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 48 "Norme per la tutela del consumatore - utente" è abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 10-07-1987⁴
REGIONE UMBRIA

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione
della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 52 del 15 luglio 1987

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Umbria riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale del cittadino nella sua qualità di consumatore e di utente di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
2. Essa pertanto opera allo scopo di qualificare ed orientare i consumi nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme della CEE, e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) attivazione di tutte le iniziative idonee ad accrescere la qualità e la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini;
 - b) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore, per l'instaurazione di un più razionale rapporto socio - economico con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione collettiva;
 - c) promozione della formazione dell'operatore economico, nell'ottica di una esaltazione della professionalità nel settore distributivo e di un miglioramento della qualità del rapporto con i consumatori e gli utenti;
 - d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori, per garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.
3. La Regione Umbria, a tal fine, si avvale della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

Istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo

1. È istituita la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, presso la Giunta regionale.

2. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo è l'organismo consultivo della Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli utenti.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
 - b) da tre membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
 - c) da tre membri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
 - d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dai gruppi organizzati di consumatori;
 - e) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da quattro membri ciascuno dei quali designato, rispettivamente dalle facoltà di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia, docenti presso le stesse facoltà.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono individuati i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del precedente comma, legittimati a designare propri rappresentanti nella Consulta ed è determinato il numero di membri da attribuire alle singole associazioni, in proporzione alla loro rappresentatività.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non superiore all'VIII.
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione dell'ordine del giorno da almeno un terzo dei suoi componenti.
8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
9. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni.

ARTICOLO 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:
 - a) formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti;
 - b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente;
 - c) esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali per l'attività delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale;
 - d) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive pubbliche e private di cui all'art. 5, predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le Associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 7;
 - e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente.

ARTICOLO 3 BIS

Iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori

1. Su proposta della Consulta per l'utenza ed in consumo, la Giunta regionale assume le iniziative in materia di tutela dei consumatori di cui alle lettere a), b) dell'art. 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34.

ARTICOLO 4

Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano mediante il potenziamento, la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.
2. Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell'assistenza del Difensore civico regionale.
3. A tal fine le strutture delle ULSS, nell'ambito delle loro competenze, eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 e del Difensore civico.

4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.
5. Del risultato delle analisi l'ULSS dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al richiedente e al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle analisi stesse.
6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui l'ULSS non ritenga di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. È fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale per la tutela della salute e dell'ambiente da parte del singolo cittadino, ai sensi della legge n. 833 del 1978.

ARTICOLO 5

Informazione ed educazione

1. La Regione Umbria nel perseguire la finalità dell'informazione e dell'educazione del cittadino consumatore ed utente, e della formazione dell'operatore economico, assume iniziative, in collaborazione con organi di stampa, mezzi di comunicazione di massa, pubbliche istituzioni, al fine di realizzare la massima conoscenza delle problematiche dell'utenza e del consumo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle dette tematiche e, d'intesa con l'autorità scolastica, la realizzazione di iniziative formative per docenti e discenti sulle questioni dell'educazione al consumo anche nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

ARTICOLO 6

Concessione di contributi alle associazioni di consumatori ed utenti

1. La Giunta regionale eroga contributi fino a un massimo del trenta per cento dei fondi disponibili per l'attività e l'organizzazione delle Associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7, su domanda delle Associazioni stesse, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi regionali sono erogati sulla base di criteri e modalità

approvati dalla Giunta regionale su parere della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, con riferimento all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti di ricerca, secondo le procedure indicate nei commi successivi.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori di cui all'art. 7 sono tenute a far pervenire i progetti di ricerca concernenti la tutela dei consumatori. Tali progetti vanno corredati da una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto, del relativo preventivo di spesa, di una relazione concernente l'attuazione dei progetti approvati nel precedente esercizio e del rendiconto delle spese sostenute.
4. Entro il 31 marzo, sentito il parere della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate.
5. Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alla vigente normativa regionale attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 6 BIS

Sportello del consumatore

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo " Sportello del consumatore".
2. Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazioni e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.
3. Il Servizio è gestito dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7, sulla base di apposita convenzione con la Regione dell'Umbria.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.
5. La documentazione di cui al comma 4 va corredata da una relazione dettagliata sull'attività svolta dallo sportello nel precedente esercizio.

ARTICOLO 7*Albo regionale delle Associazioni di consumatori ed utenti*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti che, per gli effetti di cui alla presente legge, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) siano costituite da almeno un anno e dimostrino di aver svolto attività nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
 - b) siano presenti con proprie sezioni, in entrambe le province, in almeno cinque comprensori complessivamente; siano dotate di un organismo direttivo o esecutivo a livello regionale;
 - c) assicurino la partecipazione degli iscritti alla vita interna dell'organizzazione.
2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dell'albo.

ARTICOLO 8*Osservatorio dei prezzi e dei consumi*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
2. Rientra fra i compiti dell'Osservatorio:
 - a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi;
 - b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati di cui alla lett. a) del comma primo dell'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) effettuare prove comparate sugli standard qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche; i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori;
 - d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
3. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo. Dei risultati dell'attività dell'Osservatorio la Consulta viene periodicamente informata.
4. Per lo svolgimento della propria attività, l'Osservatorio può avvalersi mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica;

5. Le attività dell'Osservatorio sono ricomprese tra quelle di cui all'art. 4 della legge regionale del 30 agosto 1988 n. 35, "Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione".

ARTICOLO 9

Notizie sulle attività svolte

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Consulta di cui all'art. 2 e dell'Osservatorio di cui all'art. 8.

ARTICOLO 9 BIS

Indennità e rimborsi

1. Ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionale per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

1. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 9 bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel bilancio regionale.
2. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 5690, denominato "Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio", iscritto al bilancio regionale.
3. Per la concessione di contributi finalizzati per la funzionalità e l'organizzazione delle Associazioni iscritte all'Albo e per il finanziamento di specifici progetti in materia di tutela dei consumatori, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 5701 dello stato di previsione della spesa.
4. Per l'espletamento dei compiti della Regione dell'Umbria, di cui agli artt. 3 bis e 5, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di 20.000.000, da

iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 5685 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale (Tit 1 - sez 10 - rubr 49 - categ 4), denominato: "Interventi per iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori".

5. Per l'attività dello "Sportello del consumatore", è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo di nuova istituzione 5702 del bilancio preventivo regionale (Tit 1 - sez 10 - rubr 40 - categ 5) denominato: "Spese di funzionamento dello Sportello del consumatore". A tale capitolo potranno affluire finanziamenti e contributi da parte di altre Amministrazioni, Enti e Associazioni pubbliche e private.
6. All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai precedenti commi 3), 4) e 5) si fa fronte quanto a lire 20.000.000 mediante pari riduzione, sia in termini di competenza dell'esistente cap. 5680 e quanto a lire 40.000.000 con lo stanziamento esistente al precedente cap. 5701.
7. Per gli anni dal 1997 in poi la spesa di cui alla presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:
PARTE SPESA
 - a) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. In aumento
 - b) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. In aumento Cap. 5685 (ni): Interventi per iniziative, indagini studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori L. 20.000.000
 - c) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. In aumento
OMISSIS
Cap. 5702 (ni):
Spese di funzionamento dello sportello del consumatore
L.40.000.000
 - d) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. In aumento
OMISSIS
Totale L 60.000.000

- e) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
OMISSIS
In diminuzione
- f) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
OMISSIS
In diminuzione Cap. 5680: Spese per studi, indagini, rilevazioni compiute dalla Consulta per la utenza ed il consumo in materia di difesa dei consumatori ed utenti e sull'andamento e la struttura dei prezzi e dei consumi L 20.000.000
- g) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
OMISSIS
In diminuzione
OMISSIS
Cap. 5701: Contributo della Regione a favore dei consumatori e di utenti per il sostegno dell'associazionismo e del volontariato nel settore del commercio (art. 6 - legge regionale 10 luglio 1987, n. 34) L 40.000.000
- h) L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
OMISSIS
In diminuzione
OMISSIS
Totale L 60.000.000

ARTICOLO 11

Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo ai sensi dell'art. 2.

2. La Consulta provvede all'approvazione del proprio regolamento entro 60 gg. dal suo insediamento.
3. Per l'esercizio finanziario 1987 le domande di concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art° 6, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 luglio 1987

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 17 dicembre 1986 (atto n. 356), in data 9 marzo 1987 (atto n. 393) e in data 4 giugno 1987 (atto 481) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 luglio 1987.

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 7-06-2004
REGIONE VALLE D'AOSTA
Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 25 del 22 giugno 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini in qualità di consumatori e di utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;
 - b) tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e i relativi interessi economici e giuridici, favorendo la correttezza dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
 - c) promuovere l'associazionismo fra i consumatori e gli utenti per la tutela dei loro diritti;
 - d) promuovere ed attuare una politica di informazione, formazione ed educazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione.

ARTICOLO 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di commercio, con funzioni di presidente, o suo delegato;

- b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4;
 - c) da un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato;
 - e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute, o suo delegato;
 - f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di produzione agro-alimentare, o suo delegato;
 - g) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.
3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), individuano i relativi membri supplenti.
 4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è, comunque, rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.
 5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 6. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
 7. Il Comitato approva il regolamento per il suo funzionamento entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 8. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente.
 9. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti, segnalati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, sulla base dei rispettivi curricula, iscritti in apposito elenco istituito presso il Comitato medesimo. L'elenco è aggiornato con cadenza triennale.

ARTICOLO 3

Compiti del Comitato

1. Al Comitato spetta:
 - a) esprimere parere in merito ad eventuali misure necessarie a garantire la corretta applicazione dei prezzi dei prodotti al consumo e delle tariffe dei servizi;
 - b) formulare proposte idonee a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e degli utenti;
 - c) segnalare alle strutture regionali competenti per materia situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;
 - d) proporre alla Giunta regionale studi, ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti al consumo;
 - e) proporre alla Giunta regionale l'attuazione di iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti sulle problematiche del consumo;
 - f) esprimere parere in merito ai programmi annuali presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 5.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrante l'attività da esso svolta nel corso dell'anno precedente.

ARTICOLO 4

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la struttura competente l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti aventi un'effettiva rappresentanza sociale ed organizzativa in Valle d'Aosta, comprese quelle che risultano affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, da almeno un anno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e possesso di uno statuto che preveda come scopo esclusivo, senza finalità di lucro, la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) numero di iscritti residenti in Valle d'Aosta non inferiore allo 0,5 per mille del totale della popolazione residente nel territorio regionale;
 - c) disponibilità di almeno una sezione o sede operativa in territorio regionale;

- d) svolgimento, da almeno un anno, di un'attività continuativa e documentata nel territorio regionale;
 - e) non avere i rappresentanti legali dell'associazione subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi;
 - f) rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni e di servizi, in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l'associazione;
 - g) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili con indicazione delle quote complessivamente versate dagli iscritti, approvato dai competenti organi statuari conformemente alle norme vigenti in materia.
2. Nel caso di associazioni affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della l. 281/1998, i requisiti di cui al comma 1 si intendono riferiti alla relativa associazione nazionale.
 3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni presentano apposita istanza alla struttura competente corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
 4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di iscrizione nell'elenco ovvero ne dispone il diniego.
 5. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

ARTICOLO 5

Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione può concedere alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4:
 - a) contributi a fondo perso sulle spese relative alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all'informazione e alla formazione del consumatore e dell'utente, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all'assistenza nelle controversie;
 - b) contributi a fondo perso sulle spese relative all'attività di sportello in favore dei consumatori e degli utenti.

2. I contributi sono concessi annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, nella misura massima del 50 per cento delle spese preventive e ritenute ammissibili.
3. Ai fini della concessione dei contributi, le associazioni interessate presentano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza alla struttura competente corredata di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante il programma dell'attività in relazione alla quale i contributi sono richiesti, prevista per l'anno successivo.
4. I contributi sono liquidati in acconto, fino ad un massimo del 50 per cento e, a saldo, su presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione illustrante l'attività effettuata nel corso dell'anno cui i medesimi contributi si riferiscono.

ARTICOLO 6

Informazione dei consumatori e degli utenti e programmi di educazione

1. La Regione promuove l'attuazione di una corretta informazione dei consumatori e degli utenti, anche avvalendosi della collaborazione degli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva e di ogni altro mezzo di informazione ritenuto idoneo.
2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato e d'intesa con l'autorità scolastica regionale, elabora progetti e definisce iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori e degli utenti e di educazione alimentare e sanitaria, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 7

Rinvio

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ulteriori disposizioni applicative concernenti:
 - a) la disciplina del procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
 - b) la definizione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, la determinazione delle spese ammissibili e la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 8*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e ai fini della concessione, per l'anno 2004, dei contributi di cui all'articolo 5, i soggetti interessati presentano alla struttura competente, entro il 30 settembre 2004, apposita istanza corredata del programma delle iniziative attuate e da attuare nel corso del medesimo anno, completa dei relativi preventivi di spesa o della documentazione comprovante le spese già sostenute.

ARTICOLO 9*Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è valutato complessivamente in annui euro 75.000,00 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico Norme per la tutela del consumatore) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 giugno 2004

Il Presidente
PERRIN

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 15-01-1985⁵
REGIONE VENETO
Interventi in materia di tutela dei consumatori

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 3 del 18 gennaio 1985

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

La Regione del Veneto assicura, nell'esercizio delle proprie competenze, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti.

A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e per l'esercizio delle funzioni delegate con l'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, vengono perseguitati i seguenti obiettivi:

- a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici a carattere generale;
- b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;
- c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.

La Regione Veneto sostiene, pertanto, in attuazione della risoluzione della CEE del 14 aprile 1975 e successive, le forme di associazione tra consumatori, purchè in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 4.

ARTICOLO 2

Consulta regionale prezzi e consumi

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione si avvale della Consulta regionale prezzi e consumi.

La Consulta è organo consultivo della Regione; il suo parere preventivo viene richiesto sulle decisioni regionali che attengono ai problemi dei consumatori e degli utenti - anche se di competenza di organismi regionali decentrati - nonchè sugli aspetti a carattere generale relativi ai prezzi e all'Osservatorio dei prezzi e dei comuni di cui al successivo art. 5.

La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale al commercio o, in sua assenza, dal Segretario regionale alle Attività produttive, Settore secondario, ed è formata da:

- a) tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato;
- b) due presidenti dei Comitati provinciali prezzi e due presidenti delle Commissioni consultive provinciali, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56, designati dalla Conferenza dei Presidenti prevista all'art. 3 della legge stessa;
- c) nove rappresentanti delle Associazioni aventi i requisiti previsti al successivo art. 4;
- d) il responsabile del Dipartimento regionale per il commercio;
- e) il responsabile del Dipartimento regionale per la sanità;
- f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- g) il Direttore di uno degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Veneto, designato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;
- h) un rappresentante designato dal Cripel Veneto;
- i) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
- l) due rappresentanti dei commercianti;
- m) due rappresentanti degli industriali;
- n) due rappresentanti degli artigiani;
- o) due rappresentanti degli imprenditori agricoli;
- p) due rappresentanti dei coltivatori diretti;
- q) due rappresentanti della cooperazione;
- r) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

I componenti di cui alle lett. d) e f) possono delegare propri rappresentanti.

I componenti di cui alle lett. d) ed e) possono essere sostituiti da altro dipendente dello stesso Dipartimento.

Per ogni componenti della Consulta diverso da quelli di cui ai commi precedenti è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza del componente effettivo.

I rappresentanti di cui alla lett. l) e successive sono designati dalle Organizzazioni di categoria e nel caso vi siano più organizzazioni e non vengano effettuate designazioni congiunte – la rappresentanza è attribuita alle due più rappresentative a livello regionale.

I rappresentanti di cui alla lett. c) sono nominati su designazione delle associazioni e ripartiti in base al grado di rappresentatività ; il numero dei rappresentanti può essere aumentato, qualora si formino altre associazioni dotate dei requisiti necessari, con l'assegnazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente per ciascun organismo.

Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni previste, la Consulta è egualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già nominati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere sostituiti su proposta degli enti ed organismi designati o per venir meno dei requisiti di legge.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, ed esercita le proprie funzioni qualunque sia il numero dei presenti purchè regolarmente convocata.

ARTICOLO 3

Compiti della Consulta

La Consulta:

- 1) formula proposte per studi, ricerche, prove ed analisi anche comparate, sui beni di consumo e sui servizi riguardanti la tutela dei consumatori e degli utenti;
- 2) sottopone alla Regione almeno annualmente una relazione sull'andamento dei prezzi nella regione e formula proposte per eventuali interventi;
- 3) esprime parere sui programmi per ricerche, studi e pubblicazioni, inerenti la tutela dei consumatori, proposti dalle associazioni, e sui criteri di concessione di contributi di cui all'art. 6;
- 4) esprime pareri e proposte sui programmi di formazione e di informazione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

ARTICOLO 4

Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti

Ai fini della presente legge sono considerate Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti le associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali che:

- a) siano costituite da almeno due anni;
- b) dimostrino con idonea documentazione di aver svolto attività da almeno un anno e con carattere di continuità con effettivo livello di rappresentatività su ambito regionale;
- c) abbiano come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti;
- d) siano costituite con atto pubblico;
- e) siano rette da organi a carattere rappresentativo.

ARTICOLO 5

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

ABROGATO dall'art. 36 della legge regionale n. 37 del 9-08-1999.

ARTICOLO 6

Contributi alle Associazioni dei consumatori

La Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1 della presente legge, eroga contributi fino a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili per la funzionalità e l'organizzazione alle associazioni, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, su domanda delle associazioni stesse, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti operativi secondo le procedure indicate nei commi successivi.

Le associazioni debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata di una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto e di un preventivo di spesa.

La Giunta regionale decide l'ammissione a contributo e la misura dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente.

L'erogazione dei fondi verrà effettuata per il 50 per cento all'atto della concessione del contributo e per il restante 50 per cento su presentazione della relazione che illustri l'avvenuta attuazione del progetto del consuntivo delle spese sostenute, opportunamente documentate.

I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La realizzazione e la rendicontazione dei programmi approvati dalla Giunta dovrà essere completata entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Associazioni dovranno essere documentate entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Con le stesse forma la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Per l'anno 1985 le domande di contributo relative al primo o secondo comma debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7

Indennità e rimborsi

Ai componenti della Consulta si applicano le norme previste dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede con i fondi stanziati annualmente dalla predetta legge.

ARTICOLO 8

Disposizione finanziaria

Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge è istituito un fondo che verrà ripartito sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 6.

L'entità del fondo sarà determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1985, dalla legge di approvazione del bilancio.

A tal uopo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente descrizione:

Cap. 32050 - Interventi regionali per la tutela dei consumatori.
(Tit. 04 Cat. 03, Sez. 01)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 5-03-1987
REGIONE VENETO**

**Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3,
concernente interventi in materia di tutela dei consumatori**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 14 del 6 marzo 1987

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

(...*omissis*)

ARTICOLO 3

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 8 - Modifica osservatorio prezzi - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 32048 denominato «Spese per il funzionamento dell'osservatorio prezzi e per lo svolgimento delle funzioni in materia di prezzi» con lo stanziamento di lire 250 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 1987

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 5-02-1996
REGIONE VENETO

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 16 del 9 febbraio 1996

(...omissis)

ARTICOLO 19

*Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3
"Interventi in materia di tutela dei consumatori"
e successive modificazioni.*

(...omissis)

Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di tutti i contributi ancora pendenti, relativi agli anni 1989 - 1990 - 1991, si stabilisce che il termine perentorio per la rendicontazione delle spese è fissato al 30 giugno 1996. Alla scadenza del termine indicato, qualora non siano state rendicontate le relative spese, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati, le somme saranno poste in economia e si procederà al recupero di quanto eventualmente già erogato.

(...omissis)

LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 20-05-1992
PROVINCIA DI BOLZANO
Iniziative della Provincia in materia di difesa
dei consumatori e utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
N. 23 del 2 giugno 1992

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la
seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale o collettivo nel settore privato e pubblico.
2. A tal fine intende rafforzare nella popolazione la tendenza ad un consumo consapevole. In conformità alle normative comunitarie, alla legislazione statale e a quella provinciale vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) protezione dai rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente che lo circonda, nonché da tutti i rischi legati alla fruizione di servizi nel settore privato e pubblico mediante l'incattivazione di adeguate misure;
 - b) promozione e attuazione di una politica incentrata sull'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione del consumatore;
 - c) sostegno delle unioni di consumatori.

ARTICOLO 2
Centro tutela consumatori e utenti

1. La Provincia di Bolzano promuove la creazione di un Centro tutela consumatori e utenti, al quale aderiscono organizzazioni e associazioni operanti senza fine di lucro. Possono aderirvi solo organizzazioni e associazioni che operano esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e utenti o che, attraverso proprie strutture o sezioni autonome e separate dall'attività generale dell'organizzazione o dell'associazione, perseguono finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

2. Il Centro consumatori e utenti ha i seguenti compiti:
 - a) elaborazione di proposte per il programma annuale delle misure in materia di sensibilizzazione del consumatore da adottare a cura dei competenti assessorati provinciali;
 - b) pubblicazione annuale di una relazione sullo stato della tutela dei consumatori in Alto Adige e della fruizione dei servizi;
 - c) informare il consumatore sui meccanismi economici;
 - d) informare il consumatore sulle possibilità di intervenire in difesa dei propri interessi;
 - e) creazione di strutture adeguate, nonché collaborazione con le istituzioni che prestano un servizio di consulenza per i consumatori;
 - f) verifiche con le autorità e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori;
 - g) altri interventi a favore dei consumatori.

ARTICOLO 3

Convenzione

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a stipulare una convenzione con il Centro tutela consumatori e utenti in quanto associazione di pubblica utilità. Il Centro consumatori e utenti è tenuto per conto a presentare un programma delle attività che intende svolgere.
2. Nella convenzione vanno precisate le attività svolte dal Centro tutela consumatori e utenti, il finanziamento e la durata della validità.
3. Stabilite le uscite complessive e le prevedibili entrate del Centro tutela consumatori e utenti, la Giunta provinciale determina il contributo annuo e si impegna ad anticipare semestralmente la metà del contributo annuo del Centro.

ARTICOLO 4

Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti

1. Conformemente alle finalità stabilite all'articolo 1 la Provincia autonoma di Bolzano istituisce la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.
2. La Consulta provinciale ha il compito di:
 - a) esaminare le proposte di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
 - b) esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi presentati dal Centro tutela consumatori e utenti, nonché elaborare pro-

- poste sull'ammontare e sulle modalità dei contributi da concedere al Centro;
- c) trasmettere alla Giunta provinciale i pareri e le proposte, di cui alla lettera b);
 - d) fornire pareri su tutte le altre questioni che emergono in relazione alla tutela dei consumatori, qualora la Giunta o il Consiglio provinciale ne facciano richiesta;
 - e) proporre l'importo complessivo dei mezzi finanziari da destinarsi nel corso dell'anno alla concessione di contributi a sostegno dei programmi proposti dal Centro tutela consumatori e utenti.

ARTICOLO 5

Composizione della Consulta

1. La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, resta in carica 5 anni ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato, che la presiede;
 - b) quattro membri nominati dalla Camera per il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura;
 - c) quattro membri nominati dal Centro tutela consumatori e utenti.
2. Ai lavori della Consulta possono assistere i membri della Giunta provinciale, funzionari o esperti operanti nelle varie materie di competenza, gli intendenti scolastici o i loro delegati.
3. La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti viene convocata dal Presidente di regola ogni tre mesi. Può inoltre essere convocata su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti. I compiti di segreteria sono svolti dalla Presidenza della Giunta provinciale.
4. La composizione della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

ARTICOLO 6

Informazione - formazione e sensibilizzazione del consumatore

1. Le finalità d'informazione del consumatore di cui all'articolo 1 sono perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indi-

rettamente, con la collaborazione delle Associazioni dei consumatori riconosciute, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare i cittadini sulle finalità della presente legge.

2. Per l'attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all'articolo 1, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l'istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e utenti, l'inserimento di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento degli insegnanti, nonché nella formazione degli adulti. Provvede inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività.
3. Per realizzare le due precedenti finalità il Centro tutela consumatori e utenti predispone un programma annuale di iniziative che sottopone al vaglio della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.

ARTICOLO 7

Organo di conciliazione

1. Al fine di comporre controversie tra distributori, produttori e consumatori, questi ultimi hanno la possibilità di rivolgersi all'organo di conciliazione.
2. L'organo di conciliazione è composto da 3 membri, ovvero un rappresentante della categoria economica o del servizio pubblico interessati, un rappresentante delle associazioni dei consumatori, nonché dal Presidente, sorteggiato tra i nominati di un elenco all'uopo predisposto. In base alle norme di un regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta provinciale, in questo elenco possono essere inserite tutte le persone in possesso dei requisiti fissati dal regolamento stesso, dovendosi trattate in ogni caso di esperti nel campo della tutela del consumatore.
3. Versato un contributo spese, la cui entità verrà determinata dal regolamento di esecuzione di cui sopra, le parti avviano il procedimento davanti all'organo di conciliazione mediante il deposito scritto dei motivi del reclamo, dopodiché questo avvia un tentativo di mediazione tra le parti allo scopo di comporre la controversia. Qualora il tentativo di mediazione dovesse fallire, entro 30 giorni dal deposito del reclamo viene emesso il lodo, che deve essere motivato ed esprimersi in merito ai singoli punti indicati nel reclamo.

4. Il lodo è definito e tra le parti ha la stessa validità giuridica di un contratto. Le parti hanno comunque la facoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

ARTICOLO 8

1. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate con successivo provvedimento legislativo. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 maggio 1992

LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 21-04-1997
PROVINCIA DI TRENTO
Per la tutela dei consumatori e degli utenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
N. 20 del 29 aprile 1997

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la
seguinte legge:

ARTICOLO 1
Obiettivi

1. La Provincia autonoma di Trento, in conformità alla normativa della Comunità europea, alla legislazione statale e nell'esercizio delle proprie potestà riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Provincia autonoma di Trento persegue in particolare, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
 - a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;
 - b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore;
 - c) promozione ed attuazione di una politica d'informazione, educazione e formazione del consumatore, per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
 - d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l'organizzazione dei servizi stessi;
 - e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti anche attraverso l'offerta di servizi e l'accesso ai dati.

ARTICOLO 2
Comitato per i problemi di consumo e dell'utenza

1. È istituito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, composto da:

- a) un rappresentante della Giunta provinciale;
 - b) tre membri designati dalle associazioni dei consumatori ed utenti secondo i criteri stabiliti con regolamento di attuazione della presente legge;
 - c) un membro designato di concerto dalle associazioni provinciali delle imprese cooperative di consumo;
 - d) un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato in rappresentanza della produzione e della distribuzione;
 - e) tre membri designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, da scegliersi tra esperti nei settori merceologici, di igiene alimentare, di comunicazione di massa e giuridico.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.
 3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente.
 4. Dopo tre assenze consecutive e non previamente giustificate i membri del comitato decadono automaticamente. I membri decaduti vengono sostituiti con le medesime modalità di nomina originaria e durano in carica per il periodo residuo del quinquennio.
 5. Svolge le funzioni di segreteria del comitato un funzionario provinciale.
 6. Il comitato, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il regolamento, tra gli altri, disciplina i casi nei quali il comitato può fare eccezione al principio di pubblicità dei suoi lavori.
 7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.
 8. In prima applicazione il comitato è costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino al termine della legislatura in corso.

ARTICOLO 3

Funzione del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza

1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative, sui criteri

- di concessione dei contributi e sui progetti di legge connessi alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti; esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore quando ciò sia richiesto dalla Giunta;
- b) promuove, direttamente attraverso proposte alla Giunta provinciale, attività di studio, indagine e ricerca finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - c) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori;
 - d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all'azienda provinciale per i servizi sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento e promuove l'effettuazione di analisi e valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
 - e) propone alla Giunta provinciale, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti nonché programmi di informazione rivolti ai consumatori e agli utenti attraverso i quali rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;
 - f) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.
- 2.** Per le attività di cui al comma 1 il comitato si avvale della collaborazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di centri ed istituti specializzati nonché di enti o associazioni con i quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.
- 3.** Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali della Provincia perseguono analoghe finalità. A tal fine:
- a) valuta prioritariamente, nell'elaborazione dei propri programmi, le iniziative che coinvolgono gli enti locali;
 - b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;
 - c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria competenza.

ARTICOLO 4*Segnalazioni e reclami*

1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza riceve segnalazioni e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore proposti da enti, associazioni, imprese o da comitati di cittadini.
2. Il presidente del comitato esamina gli esposti ricevuti, procede alla necessaria istruttoria e li sottopone all'esame del comitato che intraprende le iniziative ritenute necessarie.

ARTICOLO 5*Obblighi di collaborazione*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza può richiedere la collaborazione delle strutture organizzative della Provincia e di quelle dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché la consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse.
2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti e richiedere analisi di campione alle strutture sanitarie competenti.

ARTICOLO 6*Informazione ed educazione dei consumatori*

1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente legge la Giunta provinciale sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, approva un programma biennale di iniziative.
2. In particolare la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare nonché di attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente.
3. La Provincia cura inoltre la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui al comma 2, in collaborazione con gli organismi della scuola e, eventualmente, con organismi pubblici e privati specializzati.

ARTICOLO 7

Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti

1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia concede contributi alle associazioni di consumatori e utenti che operano senza fini di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che, statutariamente, perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.
2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento:
 - a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché la relativa documentazione;
 - b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
 - c) l'entità massima del contributo concedibile;
 - d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle richieste di contributo;
 - e) le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche mediante anticipi;
 - f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 8

Sportello dei consumatori e degli utenti

1. La Provincia favorisce altresì la creazione di uno o più centri, denominati sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 7, comma 1, anche in forma associata. A tal fine può concedere contributi, secondo il programma e le modalità da approvarsi, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
 - a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità di difesa dei propri interessi;
 - b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato, ai sensi del codice di procedura civile, per la composizione delle controversie in materia di consumo e di utenza;
 - c) collaborare con le istituzioni e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
 - d) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed utenti.

3. La Provincia può approvare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di attività previste dalla presente legge e in particolare per l'apertura degli sportelli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevole per gli acquirenti).
2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale richiamata al comma 1.

ARTICOLO 10

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20.000.000 di lire a carico dell'esercizio finanziario 1997. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

ARTICOLO 11

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Agli oneri di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (capitolo 47415).
2. Per il triennio 1997-1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella A.

ARTICOLO 12

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999 di cui agli articoli 2 e 5 della provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le

variazioni di cui all'allegata tabella B. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Trento, 21 aprile 1997

TITOLO DEDOTTO

Copertura degli oneri (art. 11 comma 2) e variazioni di bilancio (art. 12)

NOTE

1 - Testo come modificato e integrato dalla Legge Regionale n. 12 del 5-05-2004; Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOM-BARDIA n. 19 del 7 maggio 2004 Supplemento Ordinario.

2 - Testo come modificato e integrato dalle legge regionale N. 23 del 12-07-1994; Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIE-MONTE N. 29 del 20 luglio 1994.

3 - Testo come modificato e integrato dalla legge regionale N. 74 del 25-10-2000; Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 30 del 31 ottobre 2000.

4 - Testo come modificato ed integrato dalla legge regionale N. 44 del 14-11-1988 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 84 del 21 novembre 1988, nonché dalla legge regionale N. 17 del 12-07-1996 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 33 del 17 luglio 1996.

5 - Testo come modificato e integrato dalle seguenti leggi: legge regionale N. 19 del 5-03-1987, Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 14 del 6 marzo 1987; legge regionale N. 17 del 22-06-1993, Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 53 del 25 giugno 1993; legge regionale N. 6 del 05-02-1996, Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 16 del 9 febbraio 1996; legge regionale N. 37 del 09-08-1999, Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N.69 del 10 agosto 1999.

Finito di stampare nel mese di novembre 2005
presso Romana Editrice Srl
San Cesareo - Roma



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l'Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei Consumatori

00187 Roma - Via Molise, 2
www.attivitaproduttive.gov.it